

STRALCIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 06/05/2003

come modificato dall'accordo 25/01/2007, dall'accordo 15/12/2008 e dall'accordo 1/8/2012 (in grassetto)

ART. 6	Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.)
ART. 7	Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)
	Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
ART. 8	Indennità di Trasporto
ART. 9	Mensa
ART. 11	Trasferte
ART. 24	Attrezzi di lavoro
ART. 26	Vestiario
ART. 28	Carenza Malattia

ART. 6 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

A decorrere dal 1.1.2011, sono conglobati nell'Indennità Territoriale di settore gli importi in vigore alla data del 31.12.2010 dell'elemento economico territoriale.

a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio IV Livello	1,54
Operaio specializzato	1,45
Operaio qualificato	1,29
Operaio comune	1,12

b) CUSTODI, GUARDIANI, PORTINALI, FATTORINI, USCIERI e INSERVIENTI (Art. 6 lett. b)	1,01
--	-------------

c) CUSTODI, PORTINALI, GUARDIANI CON ALLOGGIO (Art. 6 lett. c)	0,90
---	-------------

ART. 7 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

A decorrere dal 01.01.2011 cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In attuazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, viene introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) in sostituzione dell'Elemento Economico Territoriale.

Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull'andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia, la cui misura percentuale viene determinata nell'allegato accordo e comunque non superiore al tetto massimo del 6% così come stabilito dall'accordo nazionale.

INDICATORI TERRITORIALI

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua determinazione le parti valuteranno i seguenti cinque indicatori:

- 1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Imperia;**
- 2. monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Imperia;**
- 3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Imperia;**
- 4. valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'Istat;**
- 5. numero imprese iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Imperia.**

A ciascuno degli indicatori sarà attribuita un'incidenza ponderale del 20%.

L'importo dell'E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori di cui sopra e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

La comparazione verrà fatta con l'ultimo triennio di riferimento che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori.

In attuazione a quanto sopra il triennio di riferimento per EVR anno 2012 è quello 2008-2007-2006 comparato con quello precedente 2007-2006-2005.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

EVR 2013: triennio 2009-2008-2007 comparato con il triennio 2008-2007-2006

EVR 2014: triennio 2010-2009-2008 comparato con il triennio 2009-2008-2007

MISURA MASSIMA E.V.R. EROGABILE

Le parti concordano di riconoscere per la provincia di Imperia a titolo di "elemento variabile della retribuzione" da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010 (art.12 C.C.N.L.) e con decorrenza dal 1 agosto 2012 le seguenti percentuali:

- dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2012 : 2,00%;
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 : 4,00%;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 : 6,00%;

VERIFICA ANNUALE DELL'E.V.R. A LIVELLO TERRITORIALE

Le parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ogni anno per procedere alla verifica degli indicatori ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal presente articolo. Per il 2012 la verifica è effettuata contestualmente alla firma del presente accordo i cui risultati sono allegati al presente documento.

Dell'esito della citata verifica, le parti sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

PARAMETRI AZIENDALI

Per determinare l'effettivo E.V.R. da erogare ai dipendenti l'impresa dovrà verificare i seguenti due parametri a livello aziendale:

1. ore lavorate denunciate dall'Impresa alla Cassa Edile della Provincia di Imperia;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva presentate dall'impresa.

Per le imprese con soli impiegati, anziché le ore denunciate in Cassa Edile, si utilizzeranno le ore lavorate così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Anche la comparazione dei parametri aziendali verrà fatta su base triennale.

La prima verifica (EVR 2012) avverrà confrontando i due parametri sopra riportati relativi al triennio 2010-2009-2008 con il triennio 2009-2008-2007.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

EVR 2013: triennio 2011-2010-2009 comparato con il triennio 2010-2009-2008

EVR 2014: triennio 2012-2011-2010 comparato con il triennio 2011-2010-2009

Qualora i due parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale.

Nel caso in cui i parametri aziendali risultassero entrambi negativi l'Impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Qualora uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL.

Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

In caso di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri sarà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa renderà autodichiarazione all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territoriale, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, utilizzando il modello di cui all'allegato 1);
- b) Ance di Imperia o la Cassa Edile di Imperia, qualora l'Impresa non aderisca ad Ance Imperia, informerà tempestivamente con specifica lettera le segreterie provinciale Fillea, Filca e Feneal;

- c) Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, le OO.SS. territoriali potranno richiedere che venga attivato un confronto con l'azienda per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile in riferimento alle ore denunciate.

Qualora l'azienda non rispetti la procedura prevista dal precedente comma o si rifiuti di procedere all'esame congiunto l'EVR sarà erogata nella misura concordata a livello territoriale. Decorso, invece, inutilmente il termine per la richiesta di confronto, ovvero accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura derivante dall'applicazione dei parametri aziendali.

IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nella provincia di Imperia, dovranno corrispondere per il primo anno l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

DETERMINAZIONE TERRITORIALE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

Per l'anno 2012, le verifiche degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., e meglio specificate nell'allegato verbale di accordo, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività territoriale determinano, con decorrenza dal 1 agosto 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale, nelle seguenti misure:

LIVELLO	MINIMI IN VIGORE AL 1.1.2010	E.V.R. (2,00%)	EVR/ORA
7	1.418,71	28,37	0,16
6	1.276,83	25,54	0,15
5	1.064,02	21,28	0,12
4	993,11	19,86	0,11
3	922,16	18,44	0,11
2	829,95	16,60	0,10
1	709,36	14,19	0,08

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparata per 12 mensilità.

Pertanto, per l'anno 2012, con decorrenza 1 agosto 2012, nel caso in cui uno dei due parametri aziendali fosse pari o positivo od entrambi positivi, l'E.V.R. sarà erogato dalle Imprese, con cadenza mensile secondo le modalità previste dal presente articolo.

Si precisa che l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti alla Cassa Edile.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalla vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazione correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

ART. 8 - INDENNITA' DI TRASPORTO

E' dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

Con decorrenza dal 1° agosto 2012 l'importo dell'indennità è stabilito nella misura oraria di Euro 0,17.

La predetta indennità è calcolata limitatamente alle ore di lavoro ordinario e non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

ART. 9 - MENSA

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata del cantiere, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati nel cantiere stesso, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo, costituito da primo e secondo piatto, frutta e pane, escluse le bevande, mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulti necessario, e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di $\frac{3}{4}$ a carico del datore di lavoro e di $\frac{1}{4}$ a carico del lavoratore.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 89 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29/1/2000.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva nelle seguenti misure orarie:

- **Euro 0,71 dal 1 agosto 2012;**
- **Euro 0,75 dal 1 agosto 2013.**

L'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nelle misure predette, limitatamente alle ore di lavoro ordinario; se la relativa erogazione dovesse avere carattere continuativo, la stessa sarà computata ai fini di calcolo delle indennità di anzianità e preavviso. L'indennità sostitutiva di mensa non sarà invece computata nel calcolo di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità stessa.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso degli operai impossibilitati di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla entrata in vigore della presente norma.

ART. 11 - TRASFERTE

(art. 22 c.c.n.l.)

Le Parti riconoscono che:

- sul territorio della Provincia di Imperia, già di per sé di ridotta superficie, insistono ben 67 Comuni, la cui superficie media è inferiore di oltre il 50% rispetto alla media nazionale;
- la fascia costiera è caratterizzata da una continuità di centri abitati tale da poter essere considerata, salvo alcuni brevi tratti, come un'unica conurbazione;
- l'entità e la tipologia della maggior parte dei lavori, sia pubblici che privati, presentano caratteristiche di durata estremamente contenuta, con la conseguente necessità di continui spostamenti della manodopera sul territorio;
- l'attuale struttura contrattuale dell'istituto della trasferta è risultata nel passato eccessivamente penalizzante per il sistema delle imprese e comunque di complessa applicazione, con conseguente vertenzialità.

Tenuto conto di quanto sopra le Parti convengono che l'indennità di trasferta, di cui all'art. 22 del C.C.N.L. è dovuta, indipendentemente dal cantiere di assunzione, nella misura del 10% sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. stesso, al personale che opera in un posto di lavoro la cui distanza supera i Km. 20 dalla sede operativa dell'impresa, misurata per la via normale più breve. L'importo dell'indennità è elevato al 15% per distanze superiori a Km. 40.

Resta fermo ogni quant'altro previsto, in materia di trasferta, dal citato art. 22 del C.C.N.L.

ART. 24 - ATTREZZI DI LAVORO

Ai soli operai di 4° livello, specializzati e qualificati che provvedano a dotarsi a totale loro spesa degli attrezzi necessari alla esecuzione dei lavori secondo la loro specifica qualifica sarà corrisposta una indennità di consumo attrezzi pari all'1,50% (uno e cinquanta per cento), elevata al 2,50% (due e cinquanta per cento) per gli scalpellini, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

ART. 26 - VESTIARIO

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 giugno di ogni anno hanno maturato un'anzianità di settore di almeno 400 ore nei sei mesi precedenti o di 600 ore nei dodici mesi precedenti, tenendo conto delle stesse tipologie di ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile, previa acquisizione dal lavoratore delle taglie e delle misure, la Cassa Edile di Imperia provvederà, nel corso del mese di novembre, alla consegna di una tuta da lavoro e di un paio di calzature con adeguate caratteristiche antinfortunistiche direttamente al domicilio dei lavoratori tramite la ditta fornitrice incaricata.

Per sostenere tale onere è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle Imprese stabilita, con decorrenza dal 01.01.2012, nella misura dello 0,30% calcolato sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

ART. 28 - CARENZA MALATTIA

A decorrere dal 1 gennaio 2007 in caso di malattie di durata fino a 6 giorni, per i primi tre giorni, se lavorativi (escluse quindi le domeniche e le festività), verrà corrisposto al lavoratore non in prova, un trattamento economico da parte dell'impresa sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

Il trattamento non è dovuto per gli eventi fino a 2 giorni di durata.

Il trattamento spetta per tutti gli eventi morbosi aventi durata compresa tra i 3 ed i 6 giorni di durata.

Il trattamento, erogato dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari all'importo che risulta moltiplicando la quota oraria sotto indicata della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale dei settori e dall'ex indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

La quota oraria è calcolata applicando il seguente coefficiente: 0,300.

Il trattamento di cui sopra è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa secondo i criteri e le modalità previste dall'allegata E del CCNL 18 giugno 2008 e dal Regolamento Cassa Edile per i rimborsi dei trattamenti di malattia di cui all'art. 26 CCNL con applicazione del medesimo coefficiente 0,300 e dovrà essere esposto sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.

Per sostenere tale onere è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle imprese stabilito, con decorrenza dal 1.1.2012, nella misura dello 0,02% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.